

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1297 del 18/03/2019
Oggetto	Rif. SUAP 551/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ARIOLA VIGNE e VINI srl per insediamento di Langhirano. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1326 del 15/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto MARZO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Langhirano in data 11/10/2017 prot. n.16175 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 19385 del 12/10/2017, presentata dalla Ditta Ariola Vigne e Vini srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Marcello Ceci, con sede legale in Langhirano, via Buca n. 5/A di Calicella per lo stabilimento ubicato in Langhirano, via Buca n. 5/A di Calicella, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 506 del 14/03/2014;
- ➔ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 20548 del 27/10/2017 e prot. PGPR 22229 del 20/11/2017;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 26/03/2018 prot. RT004464-2018-P, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 6542 del 26/03/2018, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 23/08/2018 prot. n. PGPR 17722;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Langhirano con nota del 08/10/2018 prot. n. 17580, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 21684 del 09/10/2018, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 12/11/2018 prot. Arpae n. PGPR 23981, (tramite nota SUAP del 12/11/2018), in data 12/12/2018 prot. PGPR 26240 (tramite nota SUAP del 11/12/2018) e in data 25/01/2019 prot. PG 13154 (tramite nota SUAP del 25/01/2019);

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 32553 del 28/02/2019, depositata agli atti;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata è emerso che:

- la Ditta ha dichiarato quale attività principale la "...*PRODUZIONE DI VINI DA UVE...*" e che l'azienda "...*ricade nelle casistiche di attività con emissioni scarsamente rilevanti art. 271 comma c. 1 D. Lgs 152/06 Parte Quinta, in particolare lettera kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 t annodi uva...*";
- nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che "...*l'azienda vinifica solamente uve prodotte dai propri vigneti (totale uva lavorata dai propri vigneti 1800 q per un totale di 1.400hl ca di vino prodotto) Vengono inoltre lavorati circa 6.000 hl di vino acquistati da terzi...*" e che "...*possiede in tutto n. 6 caldaie a GPL per una potenza complessiva di 199.1 kW. Il periodo di funzionamento è pari a 6h/giorno per n. 2 caldaie per 5 giorni a settimana. Le altre sono per semplice produzione di acqua calda al bisogno pertanto restano spente per la maggior parte della giornata...*";
- nella documentazione allegata all'istanza di AUA in esame viene dichiarata la presenza di un "...*impianto di trattamento delle acque reflue...*".

Considerato che l'attività di "*Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva...*", di "*Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore ad 1MW*" e di "*impianti di trattamento acque*" sono riportate rispettivamente al punto 1 lettere kk-bis), dd) e p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, "...*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue...è in progetto lo spostamento dell'ultima parte della linea di scarico...si allega estratto di lay out inerente lo spostamento...*";

che la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 28/02/2019 sopra richiamata classifica i reflui come "...*acqua reflua industriale...*";

che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Ariola Vigne e Vini srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Marcello Ceci, con sede legale in Langhirano, via Buca n. 5/A di Calicella per lo stabilimento ubicato in Langhirano, via Buca n. 5/A di Calicella, relativo all'esercizio dell'attività di "produzione di vini da uve", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali previo trattamento con depuratore chimico-fisico costituito da: omogeneizzazione, coagulazione/flocculazione, sedimentazione, filtrazione su filtro a quarzo, filtrazione su filtro a carbone attivo; nonché acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 17,5 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso comunale;
- bacino: Baganza;
- volume scaricato: 1.325 mc/anno (di cui 125 mc/anno di reflui industriali);
- portata media: 0,000022 mc/s;
- portata massima: 0,000087 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e nel rispetto dell'art. 17 delle norme dell'Allegato

4 della Variante al P.T.C.P.-2008, nello specifico dalla tabella 4 allegato 5 della parte terza, tuttavia per i parametri non contemplati dalla tabella 4 ma significativi della tipologia e caratterizzazione delle acque reflue autorizzate andranno rispettati i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione del nuovo punto di scarico, così come da progetto presentato nel corso della domanda di AUA sopra richiamata.

3) In considerazione del fatto che lo scarico in oggetto ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B e in corpo idrico poco o non significativo, così come prescritto dalle norme di attuazione della Variante del P.T.C.P.-2008 in materia di tutela delle acque approvato (artt. 6, 7 e 17), dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi industriali esistenti nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, fatto salvo eventuale deroga previa presentazione di specifica relazione tecnica attestante l'impossibilità tecnico-economica dell'intervento.

4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

5) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. I parametri da sottoporre a controllo analitico, così come indicato da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma nella relazione tecnica del 28/02/2019 sopra richiamata, sono rappresentati da pH, solidi sospesi, COD, BOD, tensioattivi, conducibilità, cloruri e solfati. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma.

6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

8) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

10) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

12) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

13) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

14) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota del 08/10/2018 prot. n.17580 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 29123/2017*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 26-03-2018

Protocollo RT004464-2018-P

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT041751-2018 del 12/10/2017

Vs. rif.: SUAP 551/2017

Pc

Spett.le SUAP

Comune di Langhirano

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di

LANGHIRANO

Servizio Ufficio Ambiente

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le

ARPAE SAC Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere ditta Ariola Vigne e Vini Srl – LANGHIRANO.

In merito all'istanza della ditta in oggetto siamo con la presente a segnalare quanto segue.
La ditta non scarica in pubblica fognatura in quanto la stessa non è presente nella zona in cui essa è ubicata.

Si segnala inoltre che la pubblica fognatura si trova ad una distanza superiore a quella prevista per l'obbligo d'allaccio dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione, pertanto si deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento stesso.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 - Fax 0521858240
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. n° 17580

Langhirano, li 08/10/18

Spett. ARPAE - SAC di Parma
P.le della Pace, 1
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Prot. PGR 21686
del 09/10/18

Rif. SUAP : 551/2017/CME/SU del 11/10/2017

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici : “*impatto acustico*”
ARIOLA VIGNE E VINI SRL -
posto in Langhirano, località Calicella , strada della Buca, 5/a

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri per l'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dal SUAP di Langhirano in data 11/10/2017, prot. n° 6175 relativa alla Ditta ARIOLA VIGNE E VINI SRL - posto in Langhirano, località Calicella, strada della Buca 5/a, rappresentata da Marcello Ceci;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati, dai quali non si evidenzia nessuna modifica rispetto alla precedente autorizzazione, si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

(ing. Michele Giordani)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.